

CAPITOLATO TECNICO

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA ARES SARDEGNA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER LA AOU SASSARI, ASL SASSARI, ASL OGLIASTRA E ASL SULCIS IGLESIENTE, NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER ALIMENTI E RISTORAZIONE.

ID 2673

SOMMARIO

1.	FINALITÀ	3
2.	PREMESSA	3
3.	DEFINIZIONI	3
3.1.	Definizioni Generali	3
3.2.	Definizioni Speciali.....	3
4.	CATEGORIA MERCEOLOGICA	4
5.	APPALTO SPECIFICO E GARA AGGREGATA	5
6.	OGGETTO.....	5
6.1.	Importo Appalto Specifico (AS)	5
6.2.	Durata dell'Appalto Specifico.....	6
6.3.	Requisito di esecuzione	6
7.	PRINCIPALI ASPETTI NORMATIVI.....	6
8.	CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO E DELLE CARD	6
9.	ATTIVAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO	6
10.	RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO	7
11.	CONSEGNA DEI BUONI PASTO E RICARCA DELLE CARD.....	8
11.1.	Sostituzione di card - card di nuova emissione	8
11.2.	Furto o smarrimento delle card	8
11.3.	Ricarica delle card.....	8
12.	SPENDIBILITÀ E RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO SCADUTI.....	9
13.	CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI E OBBLIGHI DEL FORNITORE.	10
13.1.	Numerosità esercizi.....	10
13.2.	Obblighi relativi alla rete degli esercizi convenzionati.....	11
13.3.	Obblighi relativi al pagamento agli esercenti.....	12
13.4.	Obblighi relativi al modello di funzionamento del Buono pasto elettronico	12
14.	FATTURAZIONE ALLE AMMINISTRAZIONI E PAGAMENTI	13
15.	INTERESSI DI MORA.....	13
16.	MONITORAGGIO DELLA FORNITURA E REPORTISTICA.....	14
17.	PENALI	14
17.1	Difformità nella consegna e ricarica delle card	14
17.2	Difformità relative alle caratteristiche del Buono pasto	14
17.3	Difformità relative al convenzionamento.....	14
17.4	Difformità riscontrate in fase di controllo	15
18.	ALLEGATI.....	15

1. FINALITÀ

Il presente Capitolato costituisce il documento tecnico dell'Appalto Specifico indetto da ARES Sardegna, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice degli appalti), per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per la AOU Sassari, la ASL Sassari, ASL Ogliastra, ASL Sulcis.

2. PREMESSA

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico (per brevità anche solo "Sistema" ovvero "SDAPA"), messo a disposizione da Consip S.p.A. e conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Il servizio sostitutivo di mensa è disciplinato dall'art. 131 del Codice degli appalti (integrato dall'Allegato II.17) che al comma 5 introduce l'obbligo di prevedere in via esclusiva il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, definendo alcuni criteri di valutazione da considerare.

La L.R. n. 24/2020 (Riforma del sistema sanitario regionale della Sardegna) ha istituito l'Azienda regionale della salute della Sardegna - ARES Sardegna quale Centrale di Committenza per conto delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna che, alla luce della normativa vigente in relazione al servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto, procede all'espletamento della procedura di gara in oggetto in qualità di Amministrazione legittimata e delegata dalle Aziende destinatarie del servizio.

3. DEFINIZIONI

3.1. Definizioni Generali

Amministrazione (o Stazione Appaltante): La Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 1, D.lgs. n. 165/2001 (come modificato dall'articolo 1 della legge 145/2002, richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388), nonché gli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia, a utilizzare lo SDAPA, nel periodo della sua validità ed efficacia, per affidare i servizi oggetto dello stesso SDAPA mediante la sottoscrizione di un Contratto di Fornitura, all'esito di un Appalto Specifico.

Appalto Specifico (anche AS): procedura avviata dall'Amministrazione attraverso l'invio di una lettera d'invito a presentare offerta rivolta agli operatori economici che, alla data d'invio della lettera d'invito, siano già ammessi allo SDAPA;

Categoria merceologica: indica la categoria in cui si articola il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) oggetto del presente capitolato per la quale l'operatore economico può richiedere l'Ammissione o l'estensione dell'Ammissione;

Consip S.p.A.: la società alla quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato l'istituzione, per conto del Ministero medesimo, dello SDAPA ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 36/2023;

Contratto di Fornitura: Il contratto stipulato dall'Amministrazione con l'aggiudicatario dell'Appalto Specifico (Fornitore) nel rispetto delle prescrizioni e condizioni fissate nello SDAPA e nella documentazione dell'Appalto Specifico;

Fornitore: L'operatore di cui all'art.65 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., aggiudicatario dell'Appalto Specifico che s'impegna a eseguire in favore dell'Amministrazione le attività previste nell'Appalto Specifico;

3.2. Definizioni Speciali

Buono pasto: il documento di legittimazione, in forma cartacea ed elettronica, di qualsiasi valore nominale, ed avente le caratteristiche di cui al capitolo 11, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale

del buono;

Card: il supporto elettronico sul quale vengono caricati i buoni pasto, in funzione delle Richieste di Approvvigionamento.

Commissione/Sconto incondizionato: lo sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso, nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. n. 32/2023 all'art.131 comma 5, lettera c), oppure entro i termini eventualmente indicati negli Appalti Specifici;

Contratto di fornitura: l'accordo stipulato fra il Fornitore e l'Amministrazione che ha indetto l'Appalto Specifico;

Dipendenti/Utenti del servizio - utilizzatori dei buoni pasto: i prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, nonché i soggetti che hanno instaurato con l'Amministrazione un rapporto di collaborazione anche non subordinato, ai quali ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, sono titolari ad utilizzarli;

Esercenti: i titolari degli Esercizi;

Esercizio/i convenzionato/i: gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la "spendibilità" dei buoni pasto;

Esercizio/i: gli esercizi, di cui all'art.3, del Decreto Mise n.122/2017 e s.m.i., presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa;

Fornitore/Società di emissione/Emittitore: l'impresa (o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio) aggiudicataria;

Giorno lavorativo: i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi, nonché eventuali chiusure aziendali del Fornitore;

Importo della fornitura: l'importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto del singolo Appalto Specifico. L'Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All'importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l'IVA ai sensi di legge;

Sconto offerto all'Amministrazione: sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore aggiudicatario riconoscerà all'Amministrazione, per ogni Buono pasto acquistato;

Sede/i di consegna: ogni sede centrale o periferica dell'Amministrazione, dove devono essere consegnate le card o i buoni pasto cartacei. Tali sedi saranno indicate nelle Richieste di Approvvigionamento;

Sede/i di utilizzo: ogni sede centrale o periferica dell'Amministrazione, dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante Buono pasto. Tali sedi saranno indicate nelle Richieste di Approvvigionamento;

Servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto: la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercizi convenzionati.

Termine massimo di pagamento agli Esercenti: l'indicazione del termine massimo di pagamento entro il quale la società di emissione dei buoni pasto s'impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi;

Unità Approvvigionante: gli uffici e le persone fisiche dell'Amministrazione abilitati ad effettuare le Richieste di Approvvigionamento;

Valore aggiudicato: valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario, arrotondato alla seconda cifra decimale;

Valore nominale (o anche "Valore facciale" o "Taglio"): il valore della prestazione riportato sul buono pasto e/o contenuto nella card.

4. CATEGORIA MERCEOLOGICA

La categoria merceologica con CPV 30199770-8 ed oggetto del presente Capitolato è buoni pasto (Servizio sostitutivo

di mensa tramite buoni pasto).

5. APPALTO SPECIFICO E GARA AGGREGATA

Costituiscono l'appalto specifico i servizi oggetto della procedura di acquisto in funzione delle specifiche esigenze delle Amministrazioni destinatarie (AOU Sassari, ASL Sassari, ASL Ogliastra, ASL Sulcis Iglesiente), delle caratteristiche della propria Azienda, delle quantità a ciascuna di esse necessarie e della relativa base d'asta, utilizzando le caratteristiche minime riportate nel presente Capitolato. Il criterio di aggiudicazione dell'AS è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente alla pubblicazione della gara in oggetto.

6. OGGETTO

Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina dell'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici, del valore nominale pari a € 7,00, da erogarsi in favore delle singole Amministrazioni destinatarie e delle loro Unità Approvvigionanti - ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento della prestazione medesima così come regolamentate, oltre che dal presente Capitolato, dal Contratto di fornitura.

Il Valore nominale dei buoni pasto rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati.

L'importo complessivo dei singoli lotti che compongono l'AS si calcolerà moltiplicando il "Valore nominale" (cfr. Definizioni Speciali) per il numero dei buoni pasto richiesti.

L'importo aggiudicato dei singoli lotti che compongono l'AS si calcolerà moltiplicando il "Valore aggiudicato" (cfr. Definizioni Speciali) per il numero dei buoni pasto richiesti.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di buoni pasto elettronici.

Ogni operatore economico aggiudicatario del lotto è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'AS, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, anche in ragione di quanto previsto nella propria offerta tecnica. Il mancato rispetto degli impegni assunti con la propria offerta tecnica, secondo la tempistica prevista, potrà comportare l'applicazione delle penali contrattuali e, se del caso, la risoluzione del contratto di fornitura stipulato all'esito dell'AS.

6.1. Importo Appalto Specifico (AS)

L'importo complessivo dell'AS è € 5.843.670,00, pari al valore nominale dei buoni pasto (€ 7,00) moltiplicato per il fabbisogno presunto, previsto per i singoli lotti da ciascuna Azienda destinataria, così come riportato nella tabella seguente:

LOTTO	AZIENDA DESTINATARIA	NUMERO BUONI PASTO ELETTRONICI RICHIESTI	VALORE NOMINALE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI	IMPORTO POSTO A BASE D'ASTA PER AZIENDA - IVA ESCLUSA
1	AOU Sassari	260.000	€ 7,00	€ 1.820.000,00
2	ASL Sassari	266.000	€ 7,00	€ 1.862.000,00
3	ASL Ogliastra	95.000	€ 7,00	€ 665.000,00
4	ASL Sulcis Iglesiente	213.810	€ 7,00	€ 1.496.670,00
TOTALE		834.810	€ 7,00	€ 5.843.670,00

Il servizio sostitutivo di mensa dovrà essere erogato a favore dei lavoratori che prestano la propria attività lavorativa presso le Sedi di utilizzo delle Aziende destinatarie fino al raggiungimento del valore complessivo contrattuale.

Resta inteso che il Corrispettivo sarà calcolato in funzione dei buoni Pasto effettivamente erogati dal Fornitore per il valore dell'aggiudicazione. A tale importo sarà applicata l'IVA ai sensi di legge.

6.2. Durata dell'Appalto Specifico

La durata dell'Appalto Specifico è prevista in mesi 12 a decorrere dalla data di stipula del contratto. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art.1, commi 3 e 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.

6.3. Requisito di esecuzione

Il Fornitore ai fini dell'esecuzione degli AS deve essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001 nel settore del servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto cartacei e/o elettronici, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

7. PRINCIPALI ASPETTI NORMATIVI

Il servizio sostitutivo di mensa può essere erogato attraverso l'emissione di buoni pasto cartacei o tramite card elettronica ed è disciplinato dall'art. 131 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., così come integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 122 del 7 giugno 2017 e s.m.i. che definisce le caratteristiche dei buoni pasto, la modalità di utilizzo degli stessi (uso cumulato fino a 8 buoni pasto), la tipologia degli esercizi abilitati ad erogare tale servizio, gli elementi caratterizzanti gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

Inoltre, l'art. 131, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 introduce l'obbligo di prevedere in via esclusiva il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, definendo alcuni criteri di valutazione da considerare.

8. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO E DELLE CARD

I buoni pasto dovranno essere nominativi.

Essi dovranno possedere le caratteristiche di cui all'art. 4 dell'Allegato II.17 del D. Lgs. n. 36/2023 ed essere caricati su card elettroniche, sulle quali dovranno essere riportare le seguenti informazioni:

- la denominazione dell'Azienda destinataria;
- il nominativo del soggetto avente diritto;
- il numero di matricola;
- altri eventuali elementi utili che saranno concordati tra le parti.

Le card multiservizio, conformi alla norma ISO/IEC 7816 – 1/2/3/4, devono essere a microprocessore, con identificativo della card/utilizzatore presente sul chip e dovranno essere dotate di banda magnetica ad alta coercitività.

Dovrà essere fornito un sito internet oltre che una APP Android/iOS per la verifica del credito residuo, delle movimentazioni ecc.

9. ATTIVAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini dell'attivazione del servizio, al termine dell'aggiudicazione dell'AS, l'Amministrazione destinataria del servizio comunicherà al Fornitore aggiudicatario il termine per avviare i convenzionamenti degli esercizi, di cui al successivo paragrafo 13.1.

Decorso tale termine il Fornitore invierà all'Amministrazione destinataria l'Elenco degli esercizi convenzionati (cfr.

paragrafo 13.1); detta Amministrazione quindi provvederà a verificare tale Elenco, nei termini e nelle modalità definite nella documentazione dell'AS, e procederà successivamente alla stipula del contratto e all'attivazione del servizio.

L'Azienda sanitaria destinataria, in concomitanza con la stipula, comunicherà i soggetti (uffici e/o persone fisiche) delegati ad emettere le Richieste di Approvvigionamento; i nominativi di tali soggetti delegati e l'eventuale variazione degli stessi dovranno essere comunicati formalmente e tempestivamente al Fornitore.

I soggetti deputati istituzionalmente o appositamente delegati ad emettere le Richieste di Approvvigionamento relative al Contratto saranno, di seguito, indicati come Unità Approvvigionanti identificate rispettivamente dalla AOU Sassari, dalla ASL Sassari, dalla ASL Ogliastra e dalla ASL Sulcis Iglesiente.

Le Aziende destinatarie, contestualmente o successivamente alla stipula, nei termini definiti nell'AS, comunicheranno al Fornitore i dati necessari alla fatturazione e ogni altro dato ritenuto utile ai fini del successivo avvio del servizio, nonché l'anagrafica degli utilizzatori dei buoni pasto per ciascuna sede di utilizzo (nel caso l'Amministrazione ne abbia più di una).

10. RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO

Le Unità Approvvigionanti delle singole Aziende sanitarie richiederanno la fornitura dei buoni pasto, oggetto del Contratto stipulato, attraverso le Richieste di Approvvigionamento (RdA), secondo lo schema del modello "Richiesta di Approvvigionamento" (Allegato 1 al presente Capitolato) della fornitura di buoni pasto, che saranno trasmesse al Fornitore nelle vie tradizionali (via e-mail o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti).

Le Richieste di Approvvigionamento dovranno indicare, tra l'altro:

- i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della Richiesta di Approvvigionamento (Unità Approvvigionante);
- il quantitativo di buoni pasto da caricare;
- il dettaglio della fornitura delle card nominative;
- i riferimenti per la consegna delle card;
- le modalità di confezionamento delle card.

Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore verificherà, oltre a quanto stabilito nell'AS, che:

- la Richiesta di Approvvigionamento sia compilata correttamente in ogni sua parte;
- la Richiesta di Approvvigionamento provenga da una Unità Approvvigionante legittimata all'emissione della stessa.

Le richieste di approvvigionamento dovranno essere accettate o rifiutate nel termine di 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione.

Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione dell'Amministrazione contraente - entro 5 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto - una casella di posta elettronica non PEC per l'invio dei file relativi alle Richieste di Approvvigionamento.

Il Fornitore per gestire le Richieste di Approvvigionamento tramite il proprio portale potrà assegnare all'Unità Approvvigionante un identificativo (es. user id e una password) secondo le modalità organizzative del Fornitore.

L'Amministrazione ha la facoltà, da esercitarsi entro 1 giorno lavorativo dall'invio e/o dalla trasmissione della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare la Richiesta di Approvvigionamento stessa, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio. Trascorso il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile anche per l'Amministrazione Contraente e l'Unità Approvvigionante. In tal caso, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi richiesti.

Nella prima Richiesta di Approvvigionamento saranno indicati i riferimenti per la consegna delle card, nelle successive saranno indicati i dettagli per la ricarica delle stesse.

Le Card dovranno essere confezionate singolarmente in una busta contenente esternamente l'indicazione della matricola ed il nome e cognome del lavoratore dipendente.

11. CONSEGNA DEI BUONI PASTO E RICARICA DELLE CARD

Le Card, da consegnare nei luoghi indicati nella prima Richiesta di Approvvigionamento, saranno attivate a seguito della prima ricarica.

La consegna delle Card dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della prima Richiesta di Approvvigionamento oppure nel minor termine proposto in sede di offerta tecnica, pena l'applicazione delle penali previste al successivo capitolo 17.

All'atto della consegna delle card l'Amministrazione, verificata la rispondenza di quanto consegnato rispetto a quanto richiesto, provvederà tempestivamente a dare riscontro al Fornitore attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio della Richiesta. Tale riscontro consentirà all'Amministrazione di poter inviare la Richiesta di approvvigionamento per la prima ricarica.

Nel caso in cui l'Amministrazione riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo di card inferiore a quello richiesto ovvero in tutti i casi in cui le informazioni presenti sulle card non rispettino quanto indicato nella Richiesta di approvvigionamento medesima, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio della Richiesta di approvvigionamento. In tale ipotesi il Fornitore sarà tenuto a inviare le nuove card entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Resta inteso che il costo di prima emissione delle card richieste dalle Amministrazioni si intende ricompreso nel costo del servizio.

11.1. Sostituzione di card – card di nuova emissione

A fronte di eventuali richieste di sostituzione di card (in caso di deterioramento o malfunzionamento) o di richiesta di card di nuova emissione (in caso di furto o smarrimento oppure in caso di nuovi utenti del servizio), il Fornitore provvederà a consegnare le card di successiva emissione all'Amministrazione entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di approvvigionamento medesima. Resta inteso che l'emissione della prima card è ricompresa nel costo del servizio e pertanto senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. È ricompresa nel costo del servizio anche la riemissione, su base annua, delle card fino ad un massimo del 5% di card sul numero totale di utenti del servizio (es. su 100 dipendenti utilizzatori, l'Amministrazione, ogni anno, potrà richiedere gratuitamente fino a n. 5 card). Per ogni richiesta successiva di riemissione sarà riconosciuto al Fornitore un costo di € 7,00 per singola card, comprensivo di tutti i costi connessi all'emissione ed alla consegna all'Amministrazione della nuova card (es. assistenza blocco card, predisposizione flusso e layout della card, produzione fisica della card, imbustamento e spedizione). Resta inteso che nel caso di richiesta di card per nuovi dipendenti utilizzatori nessun costo sarà dovuto dall'Amministrazione e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente. Resta altresì inteso che nel caso di malfunzionamento della card per colpa del Fornitore nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto all'Amministrazione e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente.

Inoltre, nel caso di sostituzione, sarà onere del Fornitore provvedere ad inibire l'utilizzo della tessera sostituita, contestualmente alla consegna del duplicato.

11.2. Furto o smarrimento delle card

Nel caso di furto o smarrimento della card sarà onere dell'Amministrazione comunicare tempestivamente al Fornitore tale circostanza ed il Fornitore provvederà a bloccare la card entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione medesima. Se previsto nell'offerta tecnica, il Fornitore consentirà all'utilizzatore di bloccare la card stessa in autonomia. L'Amministrazione dovrà quindi richiedere la sostituzione della card bloccata, con una card di nuova emissione, sulla quale verranno caricati i buoni non utilizzati.

11.3. Ricarica delle card

Il Fornitore provvederà a ricaricare ciascuna card del relativo numero di buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di Approvvigionamento. La ricarica delle card dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali previste dal capitolo 17:

- a) nel caso di Richieste di Approvvigionamento entro 7 giorni lavorativi dall'invio della Richiesta di Approvvigionamento da parte dell'Amministrazione;
- b) nel caso di Richieste di Approvvigionamento riferite a buoni pasto resi, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dei buoni pasto resi da parte del Fornitore.

Il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare all'Amministrazione l'avvenuta ricarica delle card.

12. SPENDIBILITÀ E RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO SCADUTI

Spendibilità dei Buoni pasto - condizioni di utilizzo (Allegato II.17 D.lgs. n. 36/2023)

- 1) I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare.
- 2) Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo.
- 3) I buoni pasto comportano l'obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il Valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta.
- 4) Il Valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Spendibilità dei Buoni pasto - termine temporale di utilizzo

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

- 1) I buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- 2) I buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

Buoni pasto elettronici scaduti: regole per la sostituzione/rimborso

Il Fornitore, successivamente alla scadenza dei buoni pasto e comunque entro e non oltre il 31 gennaio, dovrà rendere disponibile per l'Amministrazione l'elenco dei buoni pasto scaduti (nel caso di buoni pasto nominativi tale elenco deve riportare il dettaglio dei buoni pasto scaduti per ciascun nominativo). Il Fornitore, entro e non oltre il 31 gennaio successivo alla scadenza dei buoni, dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione una modalità automatizzata per chiedere la sostituzione di tali buoni scaduti con buoni pasto di nuova emissione [cfr. punto ii) seguente], consentendo altresì all'Amministrazione la possibilità di dare diverse disposizioni in merito. In alternativa alla sostituzione dei buoni pasto scaduti è sempre possibile per l'Amministrazione richiedere, sempre in modalità automatizzata, il rimborso tramite bonifico bancario oppure portare a compensazione tale importo sulle fatture successive [cfr. punto i) seguente].

Quanto sopra disciplinato potrà essere richiesto dall'Amministrazione entro e non oltre il 31 marzo immediatamente successivo alla data di scadenza del Buono pasto (es. nel caso di un Buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2022, tale termine coincide con il 31/03/2023).

Nel caso in cui alla data del 31 marzo risultino buoni pasto scaduti per i quali l'Amministrazione non ha effettuato nessuna richiesta, il Fornitore dovrà comunque, entro e non oltre il 15 maggio successivo alla scadenza riportata sui buoni, emettere una nota di credito per la restituzione del controvalore di detti buoni scaduti [cfr. punto i) seguente]. Resta inteso che in questo caso il controvalore restituito all'Amministrazione non erode l'importo complessivo indicato nell'ordinativo/contratto.

Con riferimento ai buoni pasto relativi all'ultima Richiesta di approvvigionamento (RdA), intendendosi per tale l'ultima RdA emessa nell'ambito di durata dell'ordinativo di fornitura, il Fornitore dovrà, entro e non oltre il 31 marzo successivo alla scadenza riportata sui buoni, emettere una nota di credito per la restituzione del controvalore di detti buoni scaduti [cfr. punto i) seguente].

Si precisa che:

- il Fornitore nel corso del mese di febbraio dovrà altresì ricordare all'Amministrazione la data del 31 marzo come termine ultimo per la sostituzione/restituzione dei buoni pasto scaduti;
- in caso di sostituzione/restituzione di buoni pasto scaduti da parte dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà emettere, entro 30 giorni dalla "ricezione" di suddetti buoni pasto scaduti, una nota di credito in favore dell'Amministrazione medesima. In tutti i casi in cui sia necessario emettere una nota di credito, questa dovrà essere sempre emessa con IVA, indipendentemente dalla data di emissione della originaria fattura di cessione (cfr. DPR 633/1972, commi 2 e 3 dell'articolo 26).

Le Amministrazioni contraenti potranno:

i. *non richiedere la sostituzione dei buoni pasto scaduti*

In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, l'Amministrazione Contraente porterà a discharge tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile. Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota di credito, tramite bonifico bancario sul conto corrente che l'Amministrazione Contraente comunicherà al Fornitore;

ii. *richiedere la sostituzione dei buoni pasto scaduti con buoni pasto di nuova emissione*

In tal caso l'Amministrazione dovrà emettere una Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei buoni pasto scaduti, riportante l'indicazione che si tratta di sostituzione di buoni pasto resi. Tale Richiesta di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai buoni pasto "da rendere".

13. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI E OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'Allegato II.17 del D.lgs. n. 36/2023, nonché delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 3, del predetto Allegato, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 3 comma 1, del predetto Allegato II.17 al Codice;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell'art. 3 comma 1, del predetto Allegato II.17 al Codice.

Si precisa che:

- 1) con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1, lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- 2) gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;
- 3) gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).

13.1. Numerosità esercizi

Il Fornitore aggiudicatario, dovrà convenzionare, ai fini della stipula del contratto con l'Azienda destinataria, il numero di Esercizi indicati, attraverso la firma di un contratto di convenzionamento.

Al fine di determinare la numerosità degli esercizi ARES Sardegna ha stimato, per il periodo di riferimento dell'Appalto Specifico, un numero di soggetti aventi diritto al buono pasto come di seguito indicato.

Il Fornitore aggiudicatario entro 10 giorni lavorativi dall'aggiudicazione dell'Appalto Specifico dovrà garantire un rapporto di almeno 1 esercizio ogni 30 soggetti aventi diritto al buono pasto, oppure il valore premiante offerto in fase di gara, dovrà quindi convenzionare un numero di esercizi come meglio dettagliato per ciascun lotto,

10

rispettivamente:

- almeno **105** Esercizi per la AOU SASSARI (Lotto 1);
- almeno **68** Esercizi per la ASL SASSARI (Lotto 2);
- almeno **24** Esercizi per la ASL OGLIASTRA (Lotto 3);
- almeno **43** Esercizi per la ASL SULCIS IGLESIENTE (Lotto 4).

Si precisa che il Fornitore, per l'intera durata del Contratto, dovrà garantire:

- adeguata distribuzione degli esercizi da convenzionare sull'intero territorio dell'Azienda sanitaria, si faccia riferimento all'Allegato tecnico;
- la "spendibilità" dei buoni pasto presso tutti gli esercizi convenzionati indicati nel predetto elenco;
- la presenza di Esercizi abilitati alla cessione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo (cfr. lettera b, del paragrafo 13), di almeno il 25% rispetto al numero di Esercizi riportati nell'Elenco degli esercizi convenzionati (Allegato 2 al presente capitolato), fatto salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità.

Gli Esercizi da convenzionare dovranno essere ubicati entro la distanza di 1 km dalla sede di utilizzo (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolata considerando il tragitto più breve percorribile a piedi, da ciascuna Sede di utilizzo indicata nelle Richieste di Approvvigionamento.

Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi riportati nel predetto Elenco, dovrà garantire su richiesta motivata dell'Amministrazione, un maggior numero di esercizi (nella misura massima del 10% rispetto al numero complessivo riportato nell'Elenco degli esercizi convenzionati), salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità. Il convenzionamento degli Esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. Gli Esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il numero di Esercizi riportati nel relativo elenco. Si precisa che l'Amministrazione potrà eventualmente indicare le proprie preferenze (riferimenti dell'esercizio desiderato o la preferenza in termini di tipologia di esercizi: gastronomia, bar, tavola calda, ecc.) che non saranno vincolanti per il Fornitore, il quale sarà però tenuto, nei termini sopra indicati, a verificarne la convenzionabilità, dandone adeguata comunicazione all'Amministrazione.

Il numero totale degli Esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione dell'Elenco (eventualmente integrato secondo le suddette modalità), non può essere ridotto per tutta la durata del Contratto. Inoltre, si precisa che, solo nel caso in cui vi siano aggiornamenti, il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione l'Elenco aggiornato. Tuttavia, il Fornitore, su richiesta dell'Amministrazione, dovrà inviare l'Elenco degli esercizi convenzionati aggiornato, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà sostituire tali esercizi con altri Esercizi nelle immediate vicinanze, entro 10 giorni lavorativi dalla disdetta, affinché resti invariato il numero totale degli esercizi convenzionati presso cui sia garantita la "spendibilità" dei buoni pasto alle condizioni indicate nel presente Capitolato e negli AS.

13.2. Obblighi relativi alla rete degli esercizi convenzionati

Il Fornitore dovrà comunicare all'Esercente, in forza del contratto di convenzionamento:

- 1) la tipologia di card/buono pasto che sarà utilizzata nell'Esercizio convenzionato;
- 2) le regole di ritiro dei buoni pasto da parte dell'Esercente (a fronte della consumazione del pasto da parte dell'utilizzatore) con specifico riferimento alle verifiche di validità dei buoni pasto ai fini dell'accettazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - autorizzazione al ritiro dei buoni pasto: presenza di un contratto di convenzionamento;
 - verifica di validità della card e dei relativi buoni pasto (es. *black list*, data di scadenza per la spendibilità del buono pasto da parte degli utenti);
- 3) le regole di validazione dei buoni pasto ai fini della fatturazione all'Emettitore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività amministrative successive al ritiro dei buoni pasto dagli utenti e fino all'emissione della fattura (es. lettura, contabilizzazione, emissione della distinta e della relativa fattura); la ricezione della fattura da parte dell'Emettitore in data certa (tracciabile ai fini del calcolo dei tempi di pagamento);

- 4) le regole di fatturazione, oltre all'evidenza della commissione applicata eventualmente offerta in sede di AS;
- 5) le regole di rimborso dei buoni pasto all'Esercente, evidenziando in particolare la Commissione applicata, i termini di pagamento, il calendario di pagamento relativo alle fatture emesse dagli Esercenti stessi;
- 6) le regole per recedere dal contratto di convenzionamento. In particolare, il Fornitore evidenzierà le modalità con le quali l'Esercente potrà comunicare una eventuale disdetta del convenzionamento, così da permettere al Fornitore medesimo di aggiornare l'Elenco degli Esercizi autorizzati al ritiro.

13.3. Obblighi relativi al pagamento agli esercenti

- a) Il Fornitore aggiudicatario si obbliga a prevedere nel calendario dei pagamenti non meno di una data di consegna al mese, oppure il numero di date eventualmente dichiarato in offerta tecnica. A partire dalla predetta data, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi al Fornitore saranno calcolati i termini di pagamento agli esercenti di cui al successivo punto.
- b) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, si impegna ad effettuare, per tutta la durata del Contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi), sia a quelli convenzionati in relazione all'AS, che a quelli presso i quali - non inseriti nell'Elenco - verranno comunque spesi i buoni pasto oggetto degli AS stessi, entro e non oltre il termine di 30 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera a) e di 60 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera b) del paragrafo 13 "Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati" del presente Capitolato calcolato dalla data, indicata nel predetto calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercenti, oppure entro il minore termine eventualmente dichiarato in offerta tecnica.
- c) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione alla Commissione (anche Sconto incondizionato) richiesta agli Esercenti, dovrà rispettare l'impegno ad applicare, per tutta la durata del contratto, a tutti i titolari degli Esercizi, sia a quelli convenzionati in relazione all'AS, che a quelli presso i quali - non inseriti nell'Elenco - verranno comunque spesi i buoni pasto oggetto degli AS stessi, una commissione (sconto incondizionato) definita ai sensi dell'art.131, comma 5, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023, oppure secondo quanto eventualmente previsto negli AS. Resta inteso che la predetta Commissione sarà onnicomprensiva di tutti gli impegni espressi nel presente Capitolato e nella documentazione degli AS, oltre che degli impegni presi attraverso l'offerta presentata in sede AS. Si rappresenta inoltre che la Commissione sarà onnicomprensiva di tutte le attività relative al cd. ciclo passivo del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto necessarie per portare a buon fine la transazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si rappresentano le principali voci, ove applicabili, contemplate nella predetta Commissione, rispetto alle quali nessun corrispettivo ulteriore dovrà essere richiesto all'esercente per: adesione alla rete, gestione delle fatture, ciascuna transazione/trasmisione dati, vendita o noleggio dei dispositivi di lettura, installazione e manutenzione dei medesimi (ad esclusione della sostituzione per cause imputabili all'esercente), installazione/aggiornamenti software dei dispositivi di lettura, chiamata per richiesta intervento manutentivo. Sono, invece, ad esclusivo carico dell'Esercente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per l'eventuale modifica degli impianti telefonici, elettrici, per eventuali opere murarie necessarie per l'installazione del dispositivo di lettura, nonché per il materiale di consumo del dispositivo stesso e per eventuali spese relative all'abbonamento telefonico/internet dell'esercente.

13.4. Obblighi relativi al modello di funzionamento del Buono pasto elettronico

- a) Il Fornitore dovrà garantire un servizio sostitutivo di mensa, tramite buono pasto elettronico, totalmente automatizzato, erogato tramite una card, una rete di dispositivi di lettura presso l'esercente convenzionato (dispositivi di lettura: POS, *software* integrati nelle casse, ecc.) e un sistema autorizzativo in grado di ricevere, elaborare e rendicontare i flussi di consumo per gli utenti finali.
- b) Il Fornitore dovrà mettere a disposizione presso gli esercizi convenzionati dispositivi di lettura che dovranno garantire la lettura delle card aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 8. Inoltre tali dispositivi dovranno consentire, eventualmente attraverso un'apposita ricevuta, la verifica della transazione avvenuta da parte dell'utente.
- c) Il Fornitore dovrà consentire di utilizzare lo spazio a disposizione nella banda magnetica per la parte non utilizzata dall'applicativo BPE, per ulteriori applicazioni (es. controllo accessi); in nessun caso potrà richiedere alle

Amministrazioni costi aggiuntivi per l'utilizzo della predetta banda magnetica.

- d) Il sistema dovrà garantire all' esercente la possibilità di tracciare le varie fasi del cd. ciclo passivo consentendo, previo inserimento dei dati di fatturazione da parte dell' esercente medesimo, l' emissione e l' invio della fattura al Fornitore per il successivo pagamento.
- e) Il Fornitore dovrà garantire la gestione automatizzata del cd. ciclo attivo, assicurando alle Amministrazioni l' assistenza necessaria all' implementazione, all' utilizzo e alla gestione del servizio stesso. In caso di malfunzionamenti il Fornitore s' impegna ad intervenire entro 1 giorno lavorativo dalla richiesta da parte dell' Amministrazione. Inoltre il Fornitore deve garantire ai dipendenti utilizzatori la consultazione delle informazioni necessarie per l' utilizzo del buono pasto.
- f) **Sicurezza delle transazioni.** Il Fornitore deve garantire adeguati sistemi di sicurezza del dato in fase di lettura e scrittura della carta e cioè durante l' interazione della carta col dispositivo di lettura.
Inoltre, nella fase di trasferimento dei dati dal dispositivo di lettura al Gestore di Terminali e da Gestore di Terminali ai sistemi di autorizzazione dell' emittitore il servizio deve garantire la protezione dei dati mediante tecniche di cifratura del canale trasmissivo, garantendo che i dati non siano leggibili da chi non è autorizzato e protetti con algoritmi che garantiscano livelli di sicurezza adeguati. Tutto ciò premesso, resta inteso che è in capo al Fornitore aggiudicatario la responsabilità legata alla sicurezza dei dati trattati (es. identificativi dell' utilizzatore e transazioni).
- g) **Gestione dei dati.** Il Fornitore dovrà sempre garantire la privacy dei dati, ai sensi dell' art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e non cedere a terzi, se non per ragioni strumentali, le banche dati contenenti i riferimenti dei dipendenti utilizzatori.

14. FATTURAZIONE ALLE AMMINISTRAZIONI E PAGAMENTI

Le fatture emesse a fronte dei Buoni pasto effettivamente caricati verranno pagate dall' Amministrazione destinataria entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura (secondo la normativa vigente), mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore in fase di stipula dei singoli contratti.

- a) Le Aziende sanitarie del SSR sono soggette alle Linee Guida NSO (come indicato nelle stesse al Par. 3.1) in quanto Ente Pubblico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e i riferimenti agli ordini elettronici non possono essere omessi nelle fatture, si tratta di un obbligo in vigore dal 01/01/2022.
- b) Le fatture emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati/caricati verranno pagate dall' Amministrazione Contraente (destinataria del servizio) entro i termini di legge dalla data di ricezione della fattura, mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore in fase di stipula dei singoli contratti. Le spese del bonifico sono a carico delle Amministrazioni o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamenti.
- c) Sulle suddette fatture il Fornitore applicherà l' IVA ai sensi di legge.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata secondo quanto indicato dall' Amministrazione ed inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, nonché il Codice univoco ufficio per consentire di identificare il soggetto destinatario della fattura elettronica medesima.

15. INTERESSI DI MORA

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell' Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell' art. 5 del D.lgs 9 ottobre 2002, n.231. Relativamente alle spese di cui all' art.6 del D.lgs 231/2002 il fornitore, qualora le richieda, dovrà fornire alle Amministrazioni il dettaglio delle suddette spese.

16. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA E REPORTISTICA

L'Amministrazione potrà effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del Contratto, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato e alla documentazione predisposta in fase di AS.

In caso di disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio segnalate dall'Amministrazione, il Fornitore è tenuto ad eliminare le suddette disfunzioni, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, ferma rimanendo in ogni caso l'applicabilità del minor termine ovvero di eventuali penali previste nell'AS.

In ogni momento l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere dati/reportistica, nelle modalità descritte nell'AS.

17. PENALI

17.1 Difformità nella consegna e ricarica delle card

- a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle card, indicati nel paragrafo 11 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 0,1% dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di ricarica delle card come indicati nel paragrafo 11.3 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 0,1% dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite dall'Amministrazione nella Richiesta di Approvvigionamento (cfr. paragrafo 10 del presente Capitolato), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a euro 250,00, salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno lavorativo a partire dalla comunicazione della irregolarità rilevata dall'Amministrazione e fino alla risoluzione della predetta difformità.

17.2 Difformità relative alle caratteristiche del Buono pasto

Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei buoni pasto di cui al paragrafo 12, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 5% dell'importo dei buoni pasto (escluso IVA) aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.

17.3 Difformità relative al convenzionamento

- a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel paragrafo 13.1 per il convenzionamento di Esercizi, in aggiunta a quelli previsti nel medesimo paragrafo, su richiesta motivata dell'Amministrazione, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a 0,05% dell'importo indicato nel Contratto (escluso IVA) salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel paragrafo 13.1 per il convenzionamento del numero di esercizi ivi indicato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a 0,1% dell'importo indicato nel Contratto (escluso IVA) salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione dell'Allegato 2 al presente capitolato "Elenco degli esercizi convenzionati", degli esercizi convenzionati inviata all'Amministrazione (paragrafo 13.1) e per ogni giorno di ritardo per il convenzionamento dello/gli esercizio/i mancante/i, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione, se non è stato convenzionato un esercizio indicato nell'elenco contenente le informazioni di cui alla Tabella una penale pari a € 250,00, salvo il risarcimento del maggior danno;

- d) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al paragrafo 13.1 per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento, il Fornitore sarà tenuto all'Amministrazione una penale pari a € 250,00, salvo il risarcimento del maggior danno;
- e) per ogni giorno di ritardo nel ripristino dell'APP malfunzionante (qualora offerta in fase premiante), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a 0,1% dell'importo indicato nel Contratto (escluso IVA) salvo il risarcimento del maggior danno.

17.4 Difficoltà riscontrate in fase di controllo

- a) Nel caso in cui, l'esito dei controlli effettuati sugli esercizi convenzionati, evidenzia una non conformità agli standard definiti al paragrafo 13.1 il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione la seguente penale:

	Tipologia di carenza Penale	Penale
A	Non esistenza dell'esercizio all'indirizzo definito negli elenchi	€ 2.000,00
B	Mancata accettazione del buono pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto	
C	Mancato riconoscimento del valore nominale del buono pasto	

- b) nel caso in cui, dai controlli effettuati emerge una non conformità per il mancato rispetto degli impegni presi in fase di gara e relativi al rispetto della percentuale di commissione e ai termini di pagamento verso gli esercenti il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione la seguente penale:

	Tipologia di carenza Penale	Penale
A	Mancato rispetto della percentuale di commissione dichiarata in offerta	€ 6.000,00
B	Mancato rispetto dei termini di pagamento dichiarati in offerta	

- a) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel paragrafo 16 "Monitoraggio della fornitura e reportistica" per la chiusura del reclamo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari ad € 1.000,00;
- b) nel caso in cui, all'esito dei controlli effettuati si evidenzia un ritardo rispetto al calendario indicato nel par. 13.3 o nell'offerta tecnica, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a € 4.000,00.

18. ALLEGATI

- Allegato 1 – "Richiesta di approvvigionamento"
- Allegato 2 – Tabella "Elenco degli esercizi convenzionati"
- Allegato 3 – Modulo di reclamo
- Allegato 4 – Elenco sedi e n. soggetti aventi diritto BP